

Osservazioni sulla Bozza di decreto sull'alternanza scuola lavoro

Premessa

In premessa, rileviamo l'inopportunità di procedere nell'iter che porta alla definitiva approvazione di questo decreto, visto che da alcuni giorni il Miur ha reso nota la Bozza di decreto sul secondo ciclo, cui vanno rapportati sia questo che il decreto sul diritto dovere. Questa opportunità diventa, a nostro giudizio, necessità, nel momento in cui alcune previsioni, contenute nella bozza sul secondo ciclo, non sono del tutto compatibili con quelle contenute nella bozza di cui all'oggetto di queste osservazioni. Segnaliamo fra le tante incongruenze, quella che ci pare più grave e palese: in questo decreto pare sostenersi che questa è la modalità che realizza il rapporto tra scuola, formazione e lavoro, dimenticando fra l'altro l'altra possibilità, prevista dal decreto sul diritto dovere, dell'apprendistato. In sostanza già così, su questo stesso versante, saremmo in presenza, di due percorsi che si affiancano, ignorandosi. Nella Bozza sul secondo ciclo, si dice che "almeno" il 25% delle ore previste per i percorsi di istruzione e formazione professionale si realizzino in contesti di lavoro. Ma allora quante forme e modalità assume l'alternanza di cui in questo decreto si tratta? Qual è la norma di riferimento per i rapporti con il lavoro, quali i soggetti responsabili? Ed inoltre, i passaggi da un sistema all'altro, oltre che fra indirizzi liceali, a questo punto sarebbero garantiti ope legis, a prescindere dai contenuti e dalle durate della formazione vera e propria! Tale ipotesi renderebbe del tutto propagandistica tale previsione legislativa, la cui reale realizzazione è negata anche in parola oltre che nei fatti.

Le nostre considerazioni

La FLC CGIL considera l'alternanza scuola lavoro una metodologia didattica che, alla stessa stregua di altre, deve essere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche che, nell'esercizio dell'autonomia didattica, decidono se e come adottarla. In alcun modo può costituire un ulteriore percorso formativo, che si va ad aggiungere ai due percorsi (liceale e dell'istruzione e formazione professionale) previsti dalla legge 53/03. Come noto, noi respingiamo il carattere duale del sistema di istruzione delineato dalla legge 53 e la previsione di un ulteriore canale aggraverebbe il nostro giudizio, già negativo, sulla legge nel suo complesso. Così come delineato nel testo in oggetto, in realtà la dimensione didattico-pedagogica è pesantemente ridotta a favore di quella di un ulteriore, aggiuntivo percorso.

Nel merito della bozza di decreto

- rimarchiamo l'assenza di qualsiasi riferimento alle organizzazioni sindacali: ciò è in linea con l'art. 4 della 53, ma non accettiamo la riduzione del concetto di parti sociali alle sole associazioni imprenditoriali;
- Il fatto che si utilizzi anche nella bozza l'espressione "intera formazione" in alternanza, presente nell'art.4 della 53, sta a confermare l'ipotesi di un ulteriore percorso formativo, cui destinare o una classe o un gruppo specifico di alunni e nega quindi la possibilità che sia una modalità didattica utilizzabile dentro il curricolo ordinario di qualunque classe e di qualunque indirizzo della secondaria superiore.

Come è pensabile, infatti, sviluppare l'intera formazione in alternanza nei licei, e soprattutto nei licei così come si vanno delineando?

- Non si fa alcun cenno al coinvolgimento del sindacato aziendale: ancora una volta si ribadisce che inserire questi ragazzi non è un fatto che riguarda il sindacato, che invece in molte esperienze svolge anche una funzione di controllo sociale sull'alternanza, nel senso che ne "garantisce" in qualche modo l'uso corretto e non quello distorto di sostituzione gratuita di manodopera.
- Fra le stesse finalità esplicitate nel testo, risulta prevalente quella addestrativa, professionalizzante, con buona pace della cultura del lavoro dentro i percorsi scolastici. Così va in soffitta lo studio, e rimane il lavoro.
- Sempre dal testo presentato si evince in più parti che l'alternanza non riguarderebbe tutti gli studenti ma solo una parte. Quali: i più bravi o i più deboli? Ma se, come noi sosteniamo, è una metodologia didattica, deve rivolgersi a tutti, altrimenti diventa un altro percorso formativo, per alcuni, verosimilmente coloro "rifiutati" anche dai percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Manca qualsiasi indicazione oraria, qualunque riferimento al rapporto tra aula ed extra scuola: a parte il fatto che quindi ognuno (le regioni? le singole scuole? chi?) deciderà per proprio conto, ciò significa che saremo in presenza ancora una volta di tanti percorsi, molto diversi fra loro, per i quali è difficile dire che rispondono ad un criterio minimamente unitario. A quel punto avremmo un curriculum, nominalmente uguale, ma che può essere svolto con orari e discipline diversi. Per convenzione si stabilisce che sono uguali, ma dentro possono essere molto diversi, persino tra scuola e scuola, visto che le convenzioni si fanno a quel livello. Parlare di sistema nazionale, in queste condizioni, diventa sempre più difficile e la prospettiva si conferma sempre più quella di un sistema ad arlecchino.
- Rispetto al curriculum ordinario, nulla si dice sulle ore destinate alle esperienze di lavoro: si aggiungono o si tolgono alle ore del curriculum? si sostituiscono alle discipline? Se sì, a quali? E il personale impegnato in quelle discipline come viene considerato? Che ripercussione ha questa impostazione su organici, soprannumero.....?
- Il tutor per l'alternanza è una figura presente nelle sperimentazioni realizzate in questi anni dalle scuole: si tratta di capire come viene designato, e a quali condizioni organizzative. Dalla lettura del testo sembrerebbe che si voglia intervenire per decreto su materia di competenza contrattuale! E questo non lo possiamo accettare.
- Dalla lettura del testo, la regionalizzazione degli Istituti tecnici e professionali, e quindi il doppio canale, pare essere considerata cosa già fatta. E su questa impostazione noi siamo decisamente contrari. Essa verrebbe confermata anche dal punto di vista del finanziamento. Le risorse indicate sono sostanzialmente quelle che finanziano i sistemi regionali di Formazione Professionale. Anche da questo punto di vista l'alternanza appare come operazione che riguarda i soli sistemi regionali.
- Per quanto attiene alle caratteristiche delle imprese ospitanti, nulla si dice nel decreto legislativo, rinviandosi il tutto ad un successivo decreto ministeriale. Noi riteniamo, al contrario, questo aspetto determinante per l'inserimento di ragazzi, a parole in formazione, e pensiamo che sia questo il decreto che deve indicare i principi ispiratori per la definizione, precisa e puntuale, dei requisiti per le aziende ospitanti, a partire dal rispetto della legalità, delle norme vigenti. Insomma non deve accadere che i ragazzi possano essere inseriti, ad esempio, in aziende colluse con la mafia, che inquinano, che non rispettano le normative fiscali e di sicurezza sul

lavoro. Così come vanno definiti parametri relativi al processo e al prodotto aziendale: che valenza formativa possono avere inserimenti in aziende obsolete da questo punto di vista? Su questo è opportuno prevedere il raccordo tra le imprese, le loro associazioni, e le organizzazioni sindacali, per definire, a livello nazionale, i criteri di riferimento (è dirimente che i criteri siano definiti a questo livello, affinché non accada, anche su questo punto, che un'azienda con analoghe caratteristiche sia inclusa o esclusa dalla possibilità di ospitare i ragazzi in alternanza, a seconda della regione). Ma anche per definire, a livello regionale, una sorta di albo di aziende potenzialmente ospitanti, da cui attingere per la realizzazione delle esperienze in alternanza.

- Quest'ultimo aspetto è importante anche per rendere trasparente e disponibile per tutte le istituzioni scolastiche del territorio la disponibilità delle imprese a partecipare a queste esperienze. Infatti, uno dei problemi che si incontrano nella realizzazione dell'alternanza, è l'identificazione delle aziende disponibili: essa non può dipendere dalle "conoscenze" o da rapporti personali tra la singola scuola e la singola impresa, ma deve essere possibile per tutte le scuole che vogliono realizzare tale tipologia didattica.
- Ancora una volta il capitolo risorse è insufficiente a sostenere la diffusione di una pratica che ribadiamo deve essere garantita a tutte le istituzioni scolastiche che nell'esercizio della propria autonomia ritengano di adottarla e per tutti gli studenti del corso in cui si decide di inserirla. Al contrario, la stessa scarsa disponibilità finanziaria testimonia che non si pensa all'alternanza come una pratica didattica diffusa e da diffondere in tutte le tipologie scolastiche e formative, bensì come esperienza residuale, per pochi, che non è difficile prevedere siano i soliti noti: i più deboli scolasticamente, ai quali si prospetta un altro percorso, dal punto di vista formativo più povero, visto che devono "solo" imparare un mestiere.